

**COPIA  
SEMPLICE  
AZIENDA SPECIALE**

Registrato a SAN DONA' DI PIAVE  
il ..... 10/03/2011 .....  
al n° 1083 serie 3 e 175,44  
di cui € ..... // ..... per trascrizione

**CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA  
COMUNALE DI PONTE CREPALDO.**

Reg. N. 1570/S.P.

L'anno 2011 il giorno quattro del mese di marzo in Eraclea, nella sede Comunale

TRA


d.ssa Barbara Barosco nata a Motta di Livenza (Tv) il 28.03.1971 in qualità di  
RESPONSABILE dell'AREA SERVIZI AL CITTADINO del Comune di Eraclea  
Piazza Garibaldi n.54 (C.F. 84002090276 P.IVA 00861310274), il quale interviene,  
agisce e stipula nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta;

E

d.ssa Michela Vendramin nata a Jesolo (Ve) il 30.08.1970 in qualità di  
DIRETTORE dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo con sede  
in Eraclea Piazza Garibaldi n.54 (C.F. e P.IVA 04008600274), il quale interviene  
agisce e stipula nell'esclusivo nome, conto ed interesse dell'Azienda che rappresenta;

PREMESSO:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22.07.2010 il Comune di Eraclea ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo per la gestione della farmacia comunale di Ponte Crepaldo così come previsto dall'articolo 9 comma 1 della Legge n.475 del 02.04.1968 e dall'art.114 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n.56 del 27.09.2010 il Comune di Eraclea ha conferito il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo;
- che con i decreti n.ri 38, 39 e 40 del 18.10.2010 il Sindaco del Comune di Eraclea ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo;
- che l'art.114 comma 8 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 prevede che i rapporti tra Ente Locale e Azienda Speciale siano disciplinati da un Contratto di Servizio;



- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo con delibera n.7 del 10.01.2011 ha nominato il Direttore dell'Azienda;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 25.11.2010 è stato approvato lo schema del presente Contratto di Servizio;
- che con delibera n.4 del 13.12.2010 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo ha approvato lo schema del presente Contratto di Servizio;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 23.01.2009 e l'atto di concessione rep.2215 dell'11/01/2010 con cui il Consorzio di Bonifica "Basso Piave" (ora Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) ha concesso a titolo precario per anni 25 al Comune di Eraclea l'immobile sito a Ponte Crepaldo sito in Via Triestina Bassa n.93 (Foglio 33 mappale 31) **ora Piazza San Giovanni Bosco n.14/A**, per la realizzazione della farmacia comunale,
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio della farmacia comunale da parte dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Eraclea e l'Azienda Speciale;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## 1. PREMESSE

1.1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto e ne guidano l'interpretazione.

## 2. DEFINIZIONI

2.1. Nel presente contratto e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) "COMUNE", il Comune di Eraclea;
- b) "AZIENDA o AZIENDA SPECIALE", l'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo;



Handwritten signature or initials in the right margin.

- c) "SERVIZIO" O "FARMACIA", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia comunale di nuova apertura situata nel Comune di Eraclea nella frazione di Ponte Crepaldo);
- d) "CONTRATTO", il presente Contratto di servizio;
- e) "PARTI", il COMUNE e l'AZIENDA, parti del CONTRATTO;

### 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. Con il presente contratto il COMUNE affida all'AZIENDA, che accetta, la gestione tecnica ed economica del SERVIZIO come descritto nell'articolo 2 dello Statuto dell'AZIENDA.

3.2. Il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO costituisce attività di pubblico interesse sul territorio, di cui il COMUNE rimane titolare. L'affidamento della gestione non comporta la cessione della titolarità della farmacia da parte del Comune di Eraclea.

3.3. Il presente CONTRATTO ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il COMUNE e l'AZIENDA.

3.4. Il COMUNE potrà affidare all'Azienda ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel CONTRATTO, purché attinenti o connessi con il SERVIZIO. Tali nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposito contratto.

### 4. CONFERIMENTO BENI

4.1. Considerato tra le parti che lo statuto dell'AZIENDA contempla i seguenti rapporti con il COMUNE:

- all'art. 4 e all'art. 26, che il COMUNE conferisca il capitale di dotazione, anche nella forma del conferimento di beni in proprietà e/o godimento;
- all'art. 31, che il COMUNE riceva il 40% dell'Utile netto dell'esercizio annuale;
- all'art. 33, che il COMUNE possa provvedere all'incremento successivo del fondo di dotazione, qualora non siano disponibili fonti di autofinanziamento o contributi in conto impianti e qualora il



Handwritten signature or initials in the right margin of the page.

ricorso da parte dell'AZIENDA a finanziamenti bancari a medio/lungo termine non risulti coerente con le condizioni di equilibrio finanziario aziendale;

ciò considerato, il COMUNE si obbliga, ad integrazione della dotazione iniziale, a concedere in godimento gratuito all'AZIENDA, per la durata del presente contratto, i locali ad uso farmacia siti a Ponte Crepaldo di Eraclea, Piazza San Giovanni Bosco n.14/A (ex via Triestina Bassa n. 93), oggetto di interventi di ampliamento e di ristrutturazione da parte del COMUNE finalizzati all'approntamento della farmacia comunale.

4.2 Le parti si danno reciprocamente atto che l'intervento di ampliamento e di ristrutturazione dei locali suddetti è avvenuto a cura e spese del COMUNE, con le modalità di cui alle determinazioni Reg. gen. n 265 del 18.05.2010 e n. 319 del 29.06.2010.

A fronte di ciò, il COMUNE richiede all'AZIENDA, che in tal senso si obbliga, di rifondere, a decorrere dall'esercizio 2012, il costo complessivo dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione, per quota parte annuale costante che l'AZIENDA trarrà dal conto economico della sua gestione corrente. Al fine di mantenere il valore reale di tale quota parte annuale di rifusione della spesa di investimento, a decorrere dell'esercizio 2015 la quota parte medesima sarà rivalutata in funzione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT nel corso dell'anno immediatamente precedente.

4.3 A tal fine l'AZIENDA:

- a) provvederà ad iscrivere nel proprio stato patrimoniale attivo l'importo dei lavori di ristrutturazione di cui alle suddette determinazioni a titolo di immobilizzazione immateriale costituita da oneri pluriennali su immobili di terzi;
- b) a fronte della suddetta iscrizione, verrà iscritto in contropartita nello stato patrimoniale passivo un debito verso il COMUNE di pari importo;



✓  
M

c) l'immobilizzazione immateriale verrà annualmente ammortizzata per quote costanti, per un importo pari alla quota parte di rifusione dell'investimento del COMUNE che andrà progressivamente a ridurre il debito di cui al precedente punto b). La rivalutazione ISTAT della quota costante dell'ammortamento verrà controbilanciata da un provento di pari importo iscritto a conto economico dell'AZIENDA.


4.4 Per quanto possa occorrere, le operazioni contemplate dal presente art. sono soggette al regime fiscale di cui all'art. 118 T.U.E.L. relativo ai rapporti tra Comuni ed Aziende Speciali comunali.

## 5. OBBLIGHI DELL'AZIENDA E STANDARD DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

5.1. L'AZIENDA è obbligata a prestare il SERVIZIO nel rispetto delle norme vigenti in materia, secondo gli standard di efficienza, efficacia ed economicità di gestione ed in relazione alle usuali e più avanzate modalità attuate nella gestione delle farmacie. In particolare, la farmacia dovrà:

- avere una dotazione tale da poter evadere tutte le richieste ed assicurare la celere evasione delle stesse ricorrendo, in mancanza del prodotto, all'approvvigionamento con la massima diligenza;
- adoperarsi con scrupolosa cura ad espletare in modo ineccepibile il servizio di vendita;
- usare sempre rispetto, riguardo e doverosa sollecitudine verso gli utenti;
- curare perfettamente l'ordine e l'igiene dei prodotti e dei locali.

5.2. L'AZIENDA si obbliga ad insediare la Farmacia presso la sede individuata dall'Amministrazione Comunale nell'immobile sito nella frazione di Ponte Crepaldo Piazza San Giovanni Bosco n.14/A (ex Via Triestina Bassa n. 93), descritto al precedente art. 4. L'immobile è concesso in uso all'AZIENDA secondo quanto pattuito nel precedente art. 4. L'AZIENDA si obbliga prima dell'apertura al pubblico della FARMACIA, a dotare i predetti locali di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del SERVIZIO. In particolare,



l'AZIENDA provvederà all'intestazione e pagamento delle utenze, fornitura di arredi e strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni. L'AZIENDA provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della farmacia, fermo restando che, per quest'ultima, è altresì necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Comunale sui beni ricevuti in uso.



5.3 L'AZIENDA, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del CONTRATTO, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 6. RESPONSABILITÀ DEL AZIENDA

6.1. L'AZIENDA è l'unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

6.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO l'AZIENDA si impegna:

- a) a tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del CONTRATTO, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente CONTRATTO;
- c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003.

## 7. CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

7.1. Il COMUNE, tramite gli organi competenti, esercita la funzione di vigilanza sull'andamento del SERVIZIO e sul rispetto delle condizioni di cui al CONTRATTO. Potrà chiedere chiarimenti all'AZIENDA su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. L'AZIENDA è obbligata a consentire al COMUNE l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il SERVIZIO.

7.2. Il COMUNE potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni (anche senza preavviso) nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO. Durante le ispezioni presso la farmacia, ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza, l'AZIENDA garantirà agli operatori addetti all'ispezione l'assistenza e la massima collaborazione. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere all'AZIENDA e al COMUNE.

7.3. Il COMUNE può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del SERVIZIO. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al COMUNE a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi all'AZIENDA, che si impegna a rimuoverle.

## 8. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

8.1. L'erogazione del SERVIZIO non potrà essere interrotta o sospesa dall'AZIENDA se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del SERVIZIO. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi competenti.

8.2. L'AZIENDA è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del SERVIZIO, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.



Handwritten signature or initials in the right margin.

8.3. L'AZIENDA è obbligata a mantenere indenne il COMUNE da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del SERVIZIO.

8.4. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l'AZIENDA, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal COMUNE, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'AZIENDA, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del SERVIZIO.

## 9. OBBLIGHI DEL COMUNE

9.1. Il COMUNE affida in esclusiva all'AZIENDA, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.

9.2. Il COMUNE, ai fini dell'adempimento da parte dell'AZIENDA degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

- favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati all'AZIENDA;
- permettere all'AZIENDA di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative;
- cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati all'AZIENDA, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

## 10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

10.1. Il COMUNE si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione e/o alla gestione d'impresa dell'AZIENDA, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal CONTRATTO.

10.2. Il COMUNE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal CONTRATTO.





## 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1. E' fatto assoluto divieto all'AZIENDA di affidare, cedere o trasferire a terzi, anche parzialmente, la gestione del SERVIZIO oggetto del presente CONTRATTO, pena la risoluzione dello stesso.

## 12. DURATA DEL CONTRATTO

12.1. La durata di efficacia del CONTRATTO è fissata fino al 31.12.2034, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 13 e 14.


12.2. Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del CONTRATTO, il COMUNE delibererà il modello di gestione nel rispetto delle normative vigenti.

## 13. RISOLUZIONE E PENALI

13.1. Quando emerga che l'AZIENDA sia venuta meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal CONTRATTO, il COMUNE contesterà all'AZIENDA, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandola ad eliminare l'inadempimento in un congruo termine perentorio da esso indicato. Entro tale termine, il Direttore dell'AZIENDA ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

13.2. Trascorso il termine fissato dal COMUNE senza che l'AZIENDA abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il COMUNE potrà decidere di risolvere il CONTRATTO e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio all'AZIENDA. Le PARTI convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal COMUNE secondo le suddette modalità. La risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte dell'AZIENDA della raccomandata a/r all'uopo inviata dal COMUNE.

13.3. La risoluzione del CONTRATTO comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del SERVIZIO, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del COMUNE del danno subito.



#### 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del SERVIZIO quali:

- b) Scioglimento dell'AZIENDA;
- c) Chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'Autorità Sanitaria o da questa non autorizzata;
- d) Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili all'AZIENDA;
- e) Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- f) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- h) Ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- i) Reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del pubblico servizio;
- l) Inosservanza del divieto di trasferimento o cessione del contratto di cui all'articolo 11 del presente CONTRATTO;
- m) Grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO e dalla Carta dei Servizi della Qualità.

14.2. La decisione del COMUNE di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà al medesimo di avvalersene in occasioni diverse.

14.3. Si applica l'art 13.3 del CONTRATTO.

#### 15. FORO COMPETENTE

15.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il COMUNE e l'AZIENDA relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo CONTRATTO sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### 16. NORME FINALI

16.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile. Il presente CONTRATTO potrà essere oggetto



*[Handwritten signature]*

di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. L'AZIENDA dichiara di aver preso visione dei documenti richiamati nel presente atto e di accettarne il contenuto senza alcuna riserva.

#### 17. ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1. Il COMUNE elegge domicilio in Eraclea (Ve), Piazza Garibaldi n.54;

17.2. L'AZIENDA elegge domicilio in Eraclea (Ve) Piazza San Giovanni Bosco n.14/A;

#### 18. SPESE

18.1. Tutte le spese relative e conseguenti al CONTRATTO sono a carico dell'AZIENDA.

#### 19. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Si chiede la registrazione del presente contratto di servizio con assolvimento dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 del DPR n° 131/1986 e dell'art. 118 del D.LGS. n° 267/2000 riguardante le aziende speciali comunali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area


d.ssa Barbara Barosso



Il Direttore dell'Azienda

d.ssa Michela Vendramin

*Michela Vendramin*



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli seguenti:

Art.6 Responsabilità dell'AZIENDA

Art.8 Interruzioni del Servizio – Esecuzione d'Ufficio

Art.11 Divieto di Cessione del Contratto

Art.12 Durata del Contratto

Art.13 Risoluzioni e Penali

Art.14 Clausola Risolutiva Espressa

Art.15 Foro Competente

Il Direttore dell'AZIENDA

d.ssa Michela Vendramin

*Michela Vendramin*



1083

195,44

